

Codice A1814A

D.D. 4 luglio 2018, n. 1984

Autorizzazione idraulica per intervento di manutenzione del rio Vatti mediante taglio selettivo della vegetazione infestante e del Fiume Bormida mediante risagomatura dell'alveo e asportazione di mc 150 di materiale litoide in localita' Casazze in Comune di Merana (AL).

Richiedente: Comune di Merana (AL).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Merana (AL), ad eseguire gli interventi di manutenzione del rio Vatti mediante taglio selettivo della vegetazione infestante e del Fiume Bormida mediante risagomatura dell'alveo, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche sottoriportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato per la colmata di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde ed esclusivamente quello in esubero, computato in 150 m³, potrà essere asportato dall'alveo;
 - non è consentito approfondire gli scavi al di sotto della quota attuale del fondo alveo e modificare la quota sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i., tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde.
 - il materiale residuale derivante dalla biotriturazione della vegetazione invasiva dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4,00 m. dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree instabili e di possibile esondazione del corso d'acqua;

- le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto dei periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
 - per tutti gli interventi di taglio di alberi ed arbusti presenti in sponda è fatto divieto di sradicare o bruciare le ceppaie nel rispetto dei disposti dell'art. 96, lettera c) del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
 - la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
 - il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - il Comune di Merana dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute;
 - i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
 - trattandosi di interventi che prevedono il miglioramento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.
2. di autorizzare, in base a quanto disposto al punto 7.2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 38-8849 del 26/05/2008, al Comune di Merana (AL), l'asportazione di materiale litoide dall'alveo del Fiume Bormida in località Casazze, per un volume complessivo di 150 m³, da utilizzare esclusivamente per scopi pubblici, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici allegati all'istanza firmati dal Geom. Paolo DECERCHI e subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni sottoriportate:
- prima dell'inizio dell'estrazione il Comune di Merana dovrà comunicare, a mezzo PEC, al Settore Tecnico Regionale Alessandria-Asti, al Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria, alla Stazione Carabinieri Forestale di Acqui Terme, al Comando Guardia di Finanza di Acqui Terme, il nome della Ditta esecutrice, la tipologia e targa delle macchine e mezzi d'opera utilizzati;
 - e' assolutamente vietata l'estrazione in luoghi diversi da quelli previsti nella presente autorizzazione. Non è consentito interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare l'estrazione. Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti di materiali in alveo dell'inerte estratto. Eventuale materiale di scarto deve essere sistemato e spianato al fine di non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque;
 - l'estrazione del materiale litoide dovrà essere eseguita in modo tale da non immettere in alveo materiali in sospensione di qualsiasi natura;
 - l'estrazione può essere praticata solo tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni validi, esclusi il sabato e i giorni festivi;

- i lavori debbono essere eseguiti senza produrre alcuna turbativa idraulica al corso d'acqua e senza causare pericoli per la pubblica incolumità, previa apposizione di appositi cartelli da collocare, a discrezione, a cura e spese e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta esecutrice, nella zona dei lavori. Durante l'esecuzione debbono essere osservate le norme vigenti in materia di pesca e di salvaguardia dall'inquinamento;
- i lavori di estrazione dovranno essere eseguiti nel periodo di validità dell'autorizzazione idraulica di cui al punto precedente, nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi, naturali e continui, computati ex art. 1187 c.c, dalla data di inizio lavori, ovvero fino al momento in cui sia stato prelevato l'intero quantitativo assentito;
- nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici il Comune di Merana ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione alle autorità competenti;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e in modo da non ledere i diritti altrui;
- l'Ente concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri per causa di lavori effettuati, ed è responsabile degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spese sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendano comunque necessari in dipendenza dell'attività estrattiva;
- lo stesso Ente dovrà tenere in ogni caso sollevata ed indenni la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenga danneggiato;
- ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito, il Direttore dei Lavori dovrà sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva. Qualora si accerti l'avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.
- la vigilanza sull'osservanza di quanto disposto dalla presente determinazione spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia dell'atto e dei relativi elaborati tecnici;
- e' fatto assoluto divieto di cedere a terzi in tutto o in parte la presente concessione, pena l'immediata decadenza della stessa;
- ad ultimazione lavori le piste di accesso all'alveo dovranno essere rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi.

3. di dare atto che l'autorizzazione all'estrazione è rilasciata a titolo gratuito, senza costituzione di cauzione, ai sensi dell'Allegato A punto 7.2 della D.G.R. n. 38-8849 del 26/05/2008, in quanto trattasi di materiale litoide da estrarre in zona classificata montana di cui all'Allegato A della L.R.16/99 e che la volumetria è inferiore a 150 m³;

La presente autorizzazione si intende accordata nei limiti e nei diritti che competono a questo Ufficio, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Enti od Amministrazioni.

Il Comune di Merana prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria;

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, punto b) del regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/08 e s.m.i. e pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Dott. Geol. Roberto IVALDI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Roberto CRIVELLI)